



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGI – WOOLF" Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV -  
C.F. 97977620588 \* Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - \* E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it  
<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

## **DIRETTIVA CONCERNENTE IL DIVIETO DI FUMO**

La presente Direttiva è pubblicata in considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori. È appena il caso di sottolineare che la ratio della normativa non vuole avere carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una connotazione educativa che si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

### **Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Art. 32 della Costituzione italiana
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 “*divieto di fumare in determinati locali pubblici*”
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995;
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 “*interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo*”;
- Legge 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 art. 51 (*tutela della salute dei non fumatori*);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 “*attuazione dell’art. 51 comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori*”;
- Accordo tra Ministero della Salute e Regioni del 16 dicembre 2004 (procedure per l’accertamento delle infrazioni e modulistica);
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute “*indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori*”;
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 “*le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %*;
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003*”;
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “*Tutela della salute nelle scuole*”  
**Comma 1-** *il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;*  
**Comma 2** – *è vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie...;*  
**Comma 3** – *chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni;*  
**comma 4** – *i proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del Bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, allo stato di previsione del Ministero della Salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla riduzione del rischio di induzione al tabagismo;*
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 (*invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128*).



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGI – WOOLF" Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV -  
C.F. 97977620588 \* Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - \* E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it  
<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

**Art. 2 – FINALITÀ**

La presente Direttiva si prefigge di:

- a) tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative;
- b) contribuire a diffondere la consapevolezza dei gravi rischi connessi all'esposizione al fumo;
- c) prevenire l'abitudine di fumare e incoraggiare i fumatori a smettere;
- d) fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza democratica;
- e) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013);
- f) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'istituzione scolastica;
- g) rendere partecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione, nel quale si ricorda ai tutori la responsabilità in solido (culpa in educando) per l'inosservanza delle disposizioni dei minori.

**Art. 3- AMBITO DI APPLICAZIONE**

È vietato fumare in tutti i locali delle strutture scolastiche, ivi compresi i vani di transito, i servizi igienici e le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto in tutte le sue sedi.

È altresì vietato nei locali di cui sopra e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola l'utilizzo di sigarette elettroniche.

È vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l'orario scolastico. Si concede ai docenti che non sono in orario scolastico.

**Art. 4- DESTINATARI**

La presente Direttiva è rivolta, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell'Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

**Art.5 – INFORMAZIONE SUL DIVIETO DI FUMO**

La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al Regolamento d'istituto ed eventuali note integrative (circolari) del Dirigente nonché all'attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.

La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l'indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell'infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza.

**Art. 6 - RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

Il Dirigente Scolastico è responsabile dell'osservanza del divieto e si avvale per la vigilanza di docenti e



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGI – WOOLF" Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV -  
C.F. 97977620588 \* Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - \* E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it  
<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

personale ATA, denominati responsabili Preposti, cui spetterà rilevare le violazioni.

Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili Preposti individuati dal Dirigente Scolastico. A tal fine dovrà essere posta particolare cura nella vigilanza, durante gli intervalli.

Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal Dirigente, a norma dell'articolo 4 lettera b) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale Preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico (art. 4 del DL 104/2013, convertito in L. 128/2013).

I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

In particolare, si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

- a. Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".
- b. Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

## **Art. 7 - PROCEDURA D'ACCERTAMENTO**

Nei casi di violazione del divieto (art 3 comma I e II della presente Direttiva), i responsabili Preposti di cui all'art. 6 procedono alla contestazione previo accertamento della violazione e con la redazione in triplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

I moduli di contestazione sono tenuti a disposizione sia dal personale preposto all'applicazione del divieto sia sul sito del nostro Istituto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura.

La violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente con consegna al trasgressore maggiorenne di una copia del verbale, oppure notificata a cura della scuola al suo domicilio entro 30 giorni dall'accertamento. Se il trasgressore maggiorenne è un alunno convivente con i genitori, la scuola comunicherà comunque il fatto alla famiglia, dandole informazioni sulla trasgressione e sulla sanzione comminata. In ogni caso il Preposto informa tempestivamente il Dirigente Scolastico.

In caso di impossibilità di contestazione immediata per l'allontanamento o il rifiuto del trasgressore di fornire le proprie generalità e di ricevere il verbale, il Preposto scrive sul verbale: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale". Al trasgressore, se comunque identificato, va notificata, entro 30 giorni dall'accertamento, la prima copia del verbale.

Nel caso in cui il trasgressore sia minorenne, il Preposto, dopo aver proceduto all'accertamento della violazione e alla redazione del relativo verbale in triplice copia, notifica attraverso gli uffici scolastici la prima copia del verbale, entro 30 giorni dall'accertamento, ai genitori del trasgressore (responsabili per culpa in educando), brevi manu o per mezzo di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento,



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGI – WOOLF" Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV -  
C.F. 97977620588 \* Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - \* E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it  
<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

Il verbale, se notificato con contestazione immediata, deve essere sottoscritto sia dal Preposto che dal trasgressore; il trasgressore riceve la prima copia del verbale come segno di contestazione immediata. Qualora il trasgressore si rifiuti di firmare, in luogo della firma il Preposto scrive la nota: "Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo"

Il trasgressore ha diritto di far inserire nel verbale qualunque pertinente dichiarazione a supporto delle sue ragioni.

Il Preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.

Entro 30 giorni dalla notificazione l'interessato, o il genitore, può far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Roma scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità).

**I soggetti tenuti ad effettuare il pagamento** possono farlo come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, **utilizzando il modello F23** (Agenzia delle Entrate) **con codice tributo 131T** (Descrizione: **Infrazione divieto di fumo**), oppure presso gli uffici postali, con **bollettino di c/c postale n. 217042 intestato alla tesoreria provinciale** (Causale: **Infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico IIS GIORGI-WOOLF – di Roma**).

Una copia della ricevuta del versamento deve essere fatta pervenire presso la Segreteria dell'Istituto quale prova dell'effettuato pagamento, entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, al fine di evitare l'inoltro obbligatorio del rapporto, con relativa prova della contestazione e della notificazione, al Prefetto territorialmente competente, come disposto dalla L. n. 689 del 24/11/1981.

Nel caso in cui il soggetto obbligato non effettui il pagamento entro il termine stabilito, il Dirigente Scolastico procede all'invio del verbale al Prefetto per la conseguente ingiunzione.

## **Art. 8– SANZIONI**

Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

L'infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall'art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art. 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima;

I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220 ad un massimo di € 2200.

Ai sensi dell'art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00.

Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. I dipendenti e gli alunni dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGI – WOOLF" Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV -  
C.F. 97977620588 \* Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - \* E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it  
<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

**Art. 9 – RAPPORTI CON LA PREFETTURA**

La materia in oggetto è sottoposta alla costante vigilanza della Prefettura di Roma, che annualmente richiede alle diverse amministrazioni i dati relativi alle infrazioni contestate: a tal fine si provvederà a inviare annualmente, previa richiesta della Prefettura, il rapporto sul numero delle contestazioni effettuate nell'ambito dell'Istituto.

**Art. 10 – PUBBLICITA' DELLA DIRETTIVA**

La presente Direttiva, verrà formalizzata con atto deliberativo del CDI per essere integrata nel regolamento di Istituto, sarà affissa all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

**ART.11 -VALIDITÀ E REVISIONE**

La presente Direttiva entra in vigore entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. L'Istituto si impegna tempestivamente alla sua revisione ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa "antifumo".

**Art. 12 – DIPOSIZIONI FINALI**

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto sono tenuti al rispetto delle norme antifumo. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.

Il Dirigente Scolastico  
Elena Tropea

**ALLEGATI:**

- 1) Verbale
- 2) Comunicazione ai genitori
- 3) Rapporto al Prefetto
- 4) Registro infrazioni



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGI – WOOLF" Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV -  
C.F. 97977620588 \* Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - \* E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it  
https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it

**Divieto fumo Allegato 1**

**VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO**

Processo verbale n. .... del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_:\_\_\_\_ nei locali dell'Istituto: \_\_\_\_\_ il/lasottoscritto/a \_\_\_\_\_ incaricato/a dell'accertamento delle infrazioni al divieto di fumo

**HA ACCERTATO**

che il Sig./sig.ra \_\_\_\_\_ nato/aa \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
 documento di riconoscimento C.I. \_\_\_\_\_  
o  
 conoscenza diretta e classe frequentata \_\_\_\_\_

**HA VIOLATO**

le disposizioni contenute nella L. 11.11.1975 n. 584 e L. 16.01.2003 n. 3 sul divieto di fumo e successive variazioni, avendo constatato che lo stesso stava fumando all'interno della scuola e/ o negli spazi esterni di pertinenza della scuola più precisamente:

\_\_\_\_\_ è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11.1975, n. 584 (presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) in quanto erano presenti

L'interessato all'atto della contestazione dichiara:

Commina allo/a stesso/a una ammenda pari a € . \_\_\_\_\_, \_\_\_\_

Il verbalizzante

Presa visione -Il trasgressore

Il trasgressore, invitato a firmare, si è rifiutato di farlo

Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale.

AVVERTENZA: Entro 30 giorni dalla contestazione immediata o, in assenza, dalla notificazione l'interessato o i genitori possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità

A norma dell'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689 è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo);

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente Scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Tropea



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGI – WOOLF" Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV -  
C.F. 97977620588 \* Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - \* E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it  
<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

**Divieto di fumo - Allegato 2**

**TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE**

Al Sig. Prefetto di Roma  
Sede

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (Divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (Tutela dei non fumatori) – Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n.584, si dà comunicazione che in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge che si trasmette in copia, da parte del Sig. \_\_\_\_\_

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Elena Tropea



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGI – WOOLF" Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV -  
C.F. 97977620588 \* Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - \* E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it  
<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

**Divieto di fumo Allegato3**

**NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO/A MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/181**

Ai Sig. \_\_\_\_\_

Genitori dell'alunno/a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_

raccomandata A/R

Oggetto: Processo verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981.

Nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia e di un costruttivo coinvolgimento della famiglia nel raggiungimento degli obiettivi di EDUCAZIONE ALLA SALUTE perseguiti dalla scuola

**SI NOTIFICA**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_:\_\_\_\_, nei locali (o nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di Via \_\_\_\_\_, Comune di \_\_\_\_\_, il sottoscritto \_\_\_\_\_, il qualità di responsabile Preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584 e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del D.L. 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n. 128,

**ACCERTA CHE**

l'alunno/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto sorpreso/a a fumare nei locali dell'istituzione scolastica (o negli spazi e nelle aree della scuola) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata, nonché il servizio di vigilanza;  
Pertanto l'allievo/a è soggetto ad una ammenda pari a € \_\_\_\_\_,\_\_\_;

La S.V. è tenuta al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e a produrre ricevuta di versamento entro **60 giorni** presso la Segreteria dell'Istituto. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04: presso gli **uffici postali c/c postale n. 21704** (Casuale: "Infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico IIS GIORGI-WOOLF – di Roma")o utilizzando il **modulo F23 precompilato** che trovate allegato alla presente notifica.

**AVVERTENZA:** A norma dell'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689 è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Preposto Incaricato per il tramite del Dirigente Scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N. 689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di Roma scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Tropea



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGI – WOOLF" Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV -  
C.F. 97977620588 \* Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - \* E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it  
<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

**Divieto di fumo - Allegato4**

## **COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO**

Al Sig. Prefetto di Roma  
Sede

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (Divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (Tutela dei non fumatori).

Ai sensi della legge 11.11.1975, n.584, si dà comunicazione che in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ è stato redatto, a carico di \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento da parte del trasgressore. Pertanto, ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Si prega cortesemente di voler comunicare allo scrivente l'esito della procedura avviata  
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Tropea





**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGI – WOOLF" Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV -  
C.F. 97977620588 \* Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - \* E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it  
<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

**Divieto di fumo –Allegato 6**

**ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO**

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo “Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare”, mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico IIS GIORGI-WOOLF di Roma”.

L’entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell’art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati. La sanzione amministrativa va da euro 27,50 a euro 275,00 (la Legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 – Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l’importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00). La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55,00 a 550,00 €).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR). Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55,00 euro (doppio di 27,50, più conveniente di un terzo di 275,00) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110,00 euro (doppio di 55,00, più conveniente di un terzo di 550,00). L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato: - in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’istituto scolastico IIS GIORGI-WOOLF – di Roma” ; - presso la Tesoreria provinciale di BARI competente per territorio; - presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale n. 217042 intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico IIS GIORGI-WOOLF – di Roma”. In caso di trasgressione al divieto, i responsabili Preposti, incaricati dell’accertamento delle infrazioni: - provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall’amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità; - individuano l’ammenda da comminare; - consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento; consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria;

In ordine di tempo, i responsabili Preposti:

1. Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione.
2. Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA  
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGI – WOOLF" Viale P. Togliatti, 1161 - 00155 Roma 06121127300 - 06121127301 - Distretto XV -  
C.F. 97977620588 \* Indirizzo di PEC: RMIS121002@PEC.istruzione.it - \* E-mail istituzionale: RMIS121002@istruzione.it  
<https://www.iisgiorgiwoolf.edu.it>

3. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.
4. Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.
5. Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. –
6. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente. Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. - Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.

Il Dirigente Scolastico

